



TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)

ORDINE DI SERVIZIO N. 192

Il Dirigente

vista la circolare prot. n. 240120.u del 21.12.2017 della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia con la quale sono state emanate direttive essenzialmente tese a dirimere questioni di natura fiscale riguardanti l'ammontare del contributo unificato da versare per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge 11 gennaio 2012 n.3;

considerato che da essa si evince la duplicità dei procedimenti che si instaurano a seguito della presentazione dell'istanza tesa alla nomina dei professionisti di cui all'art. 15 9° della citata legge e delle varie procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio quali ad es. la presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da parte del debitore quella della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore e della richiesta di omologa dell'accordo;

rilevato che dalla suddetta circolare mentre emerge chiaramente che l'istanza tesa alla nomina dei professionisti, non essendo finalizzata alla risoluzione di conflitto tra le parti, determina che il procedimento che da essa scaturisce "non può che inquadarsi tra i procedimenti di volontaria giurisdizione", nulla si evince, invece, in ordine alla natura del procedimento conseguente alla presentazione di una delle altre istanze disciplinate dalla legge sopra richiamata per cui, in assenza di indicazioni a riguardo, l'ufficio ha finora proceduto a considerare aventi natura di volontaria giurisdizione anche le altre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;

preso atto, tuttavia, che con nota prot. n. 18153.U del 30.5.2018 la Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha comunicato il fermo programmato dei servizi informatici su tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale al fine di consentire l'installazione in produzione di interventi correttivi ed evolutivi sul sistema civile;

valutato che tra le modifiche evolutive introdotte vi sono quelle che riguardano "la gestione della procedura di esdebitazione in SIECIC per i soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e dei consumatori" e, che, altra patch rilasciata dalla DGSIA e comunicata con la suddetta nota riguarda "la gestione del procedimento di "Nomina professionista in luogo di OCC (Gestore Crisi) in SICID";

preso atto, inoltre, della segnalazione del direttore dell'area civile del 12.11.2021, formulata a seguito di richiesta del reparto Statistica dell'Ispektorato del Ministero della Giustizia;

DISPONE

che, fermo restando l'iscrizione in SICID. V.G. dell'istanza tesa alla nomina dei professionisti di cui all'art. 15 90 dalla legge 11 gennaio 2012 n.3 mediante utilizzo dell'apposita funzionalità introdotta dalla nota della DGSIA sopra richiamata (nomina professionista in luogo di OCC avente come codice oggetto 400403), le procedure che si instaurano a seguito della proposizione di istanze relative ad

accordi di composizione della crisi, di liquidazione del patrimonio del debitore ed al piano del consumatore, siano iscritte nel SIECIC Fall. e che ai relativi adempimenti vi provveda il personale in servizio presso la cancelleria fallimentare.

In assenza di ulteriori disposizioni circa le suddette procedure, come disposto dalla circolare sopra richiamata unita in copia al presente, con riguardo ai procedimenti che si instaurano a seguito della presentazione della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti presentata da parte del debitore, della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti da parte del consumatore e della richiesta di omologa dell'accordo, all'atto dell'iscrizione a ruolo delle suddette istanze su SIECIC, dovrà essere corrisposto un ulteriore contributo "secondo la previsione dell'art. 13, comma 1, lett. b), seconda parte del D.P.R. n. 115/2002, oltre all'importo forfettario di cui all'art. 30 del medesimo testo unico".

Si comunichi, al direttore e a tutto il personale del settore civile, ai magistrati, al C.O.A. e si pubblichi sul sito istituzionale nelle news e nella sezione Trasparenza/disposizioni generali.

Vallo della Lucania 22.11.2021

Il dirigente amministrativo
d.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno



V° Il Presidente
dott. Gaetano De Luca

